



CNA
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

*Pareri espressi
dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni
o stazioni pubbliche appaltanti, ecc.*

CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

*concorsi.cnappc@archiworld.it
consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it*

*Presidente: **Rino La Mendola**
Consulenza Tecnica: **Accursio Pippo Oliveri**
Consulenza Legale: **Marco Antonucci**
Segreteria: **Raffaele Greco***

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)

	AVCP Determinazione n. 5/2010	<p>d.6) sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di validità;</p> <p>d.7) in caso di raggruppamento temporaneo di progettisti: requisiti di cui ai punti d.1) e d.4), posseduti dal capogruppo mandatario in misura non inferiore al 40%; requisito di cui al punto d.6) almeno per il capogruppo mandatario; presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni."</p> <p>E' evidente che tali requisiti non appaiano compiutamente conformi proprio all'art. 263, comma 1, del Regolamento richiamato dal redattore del bando.</p> <p>Gli stessi risultano, infatti, pesantemente limitativi, in particolare per il requisito d.6), dell'accesso alla gara, in contrasto con i principi comunitari, richiamati dal Codice all'art. 2, di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.</p> <p>Gli effetti di tali limitazioni sono del resto comprovati dalla limitatissima partecipazione riscontrata alla gara in questione. Eppure, il comma 1 bis dell'art. 2 del Codice prevede espressamente che "i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese".</p> <p>Anche la competente Autorità di Vigilanza ha avuto modo di precisare che "le stazioni appaltanti non possono chiedere, ai fini dell'ammissione alla gara, il possesso di qualsivoglia certificazione di qualità, dal momento che nessuna norma del Codice ammette tale possibilità; le richieste di possesso di certificazioni di qualità di vario genere (ISO, EMAS, ecc.) devono pertanto essere considerate lesive dei principi di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e proporzionalità elencati all'articolo 2, comma 1, del Codice, in quanto determinano una restrizione dell'accesso alla gara" (Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010 - LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA).</p> <p>Della procedura in esame, pertanto, parrebbe opportuno investire proprio la competente Autorità di Vigilanza.</p> <p>A tale scopo, si ritiene opportuno conoscere le considerazioni svolte sull'argomento dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, analogamente coinvolto dalla stessa Commissione, al fine di valutare un eventuale intervento congiunto presso l'AVCP.</p>
--	--------------------------------------	---